



**Regolamento finanziario e contabile
del Segretariato permanente
della Convenzione delle Alpi**

Entrato in vigore il 1 aprile 2009

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce norme relative alla gestione finanziaria del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

Titolo II – Risorse finanziarie

Articolo 2 – Quote obbligatorie

2.1. Gli Stati parte dotano il Segretariato permanente dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue attività..

2.2. L'importo totale delle quote annuali obbligatorie e la relativa ripartizione tra gli Stati parte sono decisi dal Comitato permanente contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità stabilite all'articolo 7 del presente Regolamento.

2.3. Gli Stati parte sono tenuti a versare sul conto del Segretariato permanente la loro quota entro il 1° aprile successivo all'inizio dell'esercizio di ogni anno, al netto di tutte le spese bancarie derivanti dai trasferimenti di fondi.

Articolo 3 – Contributi volontari

3.1. Il Segretariato permanente può accettare contributi volontari da parte degli Stati parte nonché da parte di soggetti pubblici o privati sempre che l'accettazione di tali contributi non implichi un nuovo onere per il bilancio del segretariato o una modifica delle sue norme di funzionamento.

3.2. Tali contributi volontari possono essere vincolati al finanziamento di particolari progetti – che devono comunque essere compatibili con le priorità del Programma di lavoro pluriennale approvato dalla Conferenza delle Alpi – e devono essere in questo caso attribuiti al fondo per progetti di cui all'art. 14 del presente Regolamento. I contributi volontari senza oggetto preciso vengono attribuiti nel bilancio di previsione al titolo altre entrate.

3.3. Il Comitato permanente è informato annualmente sulle entrate, le uscite ed i movimenti di tale fondo.

Articolo 4 – Assegnazione dell'avanzo

4.1. Al termine di ogni esercizio finanziario, il saldo positivo tra le entrate effettive e le uscite effettive viene assegnato, se necessario, al pagamento dei debiti al Fondo capitale di funzionamento di cui all'art. 13 e, in subordine, al pagamento dei debiti del bilancio di previsione ordinario.

4.2. L'eventuale ulteriore residuo viene restituito agli Stati parte proporzionalmente ai contributi obbligatori effettivamente versati. Gli Stati parte possono tuttavia chiedere che la parte di loro spettanza di tale eccedenza venga detratta dalla quota obbligatoria dell'esercizio successivo.

Titolo III – Esercizio finanziario e bilancio

Articolo 5 – Trasparenza

5.1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza ai sensi del presente Regolamento.

5.2. Le entrate e le spese del Segretariato permanente devono costituire oggetto di previsione per ciascun esercizio finanziario. Le spese iscritte nel bilancio sono suddivise in titoli, capitoli e articoli.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno dispari e comprende i due anni solari seguenti

Articolo 7 – Approvazione del bilancio di previsione ordinario

7.1. Il/la Segretario/a generale trasmette ai membri del Comitato permanente, entro il 1° ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, un progetto del bilancio di previsione ordinario relativo alle entrate e spese di questo esercizio finanziario.

7.2. Dopo aver considerato eventuali osservazioni formulate dai membri del Comitato permanente in merito a tale progetto, pervenute entro il 30 ottobre successivo, il/la Segretario/a generale apporta le modifiche che ritenga necessarie al progetto e lo trasmette al Comitato permanente entro il 15 novembre successivo.

7.3. Il Comitato permanente approva per procedura epistolare entro quattro settimane il bilancio di previsione ordinario e comunque in tempo utili affinché il bilancio di previsione ordinario possa divenire esecutivo con l'inizio del nuovo

esercizio finanziario. Dopo l'approvazione il/la Segretario/a generale trasmette il bilancio di previsione approvato al Comitato permanente.

7.4. Qualora il bilancio di previsione ordinario per l'esercizio finanziario successivo non sia stato approvato nel termine stabilito al terzo comma il/la Segretario/a generale può, a partire dal 1° gennaio successivo, sollecitare le quote obbligatorie degli Stati parte per un importo massimo pari a quello dell'anno precedente e impegnare spese non superiori all'importo delle risorse disponibili nel Fondo capitale di funzionamento, a meno che non sia stato deciso dal Comitato permanente di limitare tagli impegni ad un livello inferiore.

Articolo 8 – Trasferimenti e bilancio di previsione supplementare

8.1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione ordinario, possono essere effettuati i trasferimenti ritenuti necessari dal/la Segretario/a generale tra capitoli, previa autorizzazione da parte del Comitato permanente, e tra articoli di uno stesso capitolo, qualora il trasferimento fra articoli superi il limite del 20% dell'importo della voce addebitata. Per trasferimenti fra articoli dello stesso capitolo che non oltrepassano il 20% dell'importo della voce addebitata, è sufficiente dare informazione al Comitato permanente.

8.2. Qualora le spese prevedibili superino il tetto dei proventi imputati ad un titolo del bilancio di previsione ordinario e sia quindi necessario un trasferimento fra titoli o qualora il loro oggetto non sia stato previsto nel bilancio stesso, il/la Segretario/a generale redige, dopo avere consultato il/la Presidente del Comitato permanente, un bilancio di previsione supplementare.

8.3. Il bilancio di previsione supplementare è approvato nelle modalità di cui all'articolo 7 esclusivo per quanto riguarda i termini.

Articolo 9 – Approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio

9.1. Il/la Segretario/a generale compila annualmente un resoconto sull'esecuzione del bilancio di previsione ordinario e, al termine dell'esercizio finanziario, un bilancio di chiusura recante le entrate e le uscite dell'esercizio concluso nonché la situazione del versamento delle quote obbligatorie.

9.2. Il Comitato permanente è tenuto ad esaminare ed approvare il bilancio di chiusura dell'esercizio finanziario nella prima seduta successiva al 31 marzo dell'anno seguente alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9.3. L'approvazione del bilancio di chiusura da parte del Comitato permanente

libera il/la Segretario/a generale dalla responsabilità in merito.

Articolo 10 – Revisione contabile

10.1. Fatta salva la competenza del Comitato permanente in materia di approvazione del bilancio di chiusura, la gestione finanziaria del Segretariato permanente è soggetta al controllo da parte di revisori esterni, scelti dal Comitato permanente su proposta del/la Segretario/a generale che deve comprendere almeno tre candidati.

10.2. Entro il 28 febbraio dell' anno che segue la chiusura dell'esercizio finanziario il/la Segretario/a generale trasmette ai revisori dei conti la documentazione rilevante relativa all'esercizio trascorso nonché il bilancio di chiusura.

10.3. I revisori redigono una relazione sulla gestione della contabilità, il rispetto delle procedure, la situazione finanziaria del Segretariato permanente e la consegnano al/la Segretario/a generale che la trasmette al Comitato permanente entro il 31 marzo successivo. L'insieme dei documenti contabili che accompagnano tale relazione è messo a disposizione delle delegazioni degli Stati parte che possono consultarli in qualunque momento.

Articolo 11 – Costituzione di Fondi

11.1. Il Segretariato permanente procede nei casi previsti dal presente Regolamento alla creazione di fondi su cui vengono versati contributi vincolati ad un determinato fine.

11.2. Il/la Segretario/a generale può, ove lo ritenga necessario, proporre al Comitato permanente l'adozione di norme particolari per la gestione di tali fondi.

Articolo 12 – Fondo capitale di funzionamento

12.1. Il Segretariato permanente è tenuto a costituire nel sistema contabile un fondo capitale di funzionamento per fare fronte alle necessità di cassa, comprese le eventuali spese impreviste o straordinarie il cui importo superi le risorse del bilancio di previsione ordinario approvato, nell'attesa di stilare ed approvare, un bilancio di previsione supplementare.

12.2. Il Fondo capitale di funzionamento è alimentato da un importo massimo pari al 15% della rispettiva quota obbligatoria e rappresenta un credito dello Stato parte nei confronti del bilancio di previsione ordinario del Segretariato permanente ed è contabilizzato come tale.

Articolo 13 – Fondo investimenti

13.1. Il Segretariato permanente è tenuto a costituire nel sistema contabile un fondo investimenti per il finanziamento delle spese d'investimento.

13.2. Il fondo d'investimento è alimentato da una dotazione pari agli ammortamenti delle immobilizzazioni dell'esercizio chiuso, dai proventi di eventuali cessioni di immobilizzazioni e dagli interessi degli investimenti.

Articolo 14 – Fondo per progetti

14.1. Il Segretariato permanente è tenuto a costituire nel sistema contabile un fondo per progetti alimentato dai contributi volontari degli Stati parte o di soggetti pubblici o privati.

14.2. Il bilancio del fondo per progetti si articola in capitoli recanti le entrate e le uscite e, se necessario, in articoli, dove ogni progetto da finanziare è oggetto di un capitolo a sé.

14.3. Tali contributi possono essere oggetto d'impegno di spesa soltanto qualora l'importo previsto di tale impegno non superi la quota dei versamenti effettivamente incassati per il progetto in questione.

TITOLO IV – Norme contabili e di gestione**Articolo 15 – Principio della sana gestione finanziaria**

15.1. Le risorse del Segretariato permanente, ivi comprese in particolare quelle afferenti ai fondi di cui agli artt. 11 – 14, sono utilizzate secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

15.2. Al Segretariato permanente trova applicazione la normativa comunitaria in materia di gare d'appalto applicabile alle istituzioni delle Comunità europee, salvo nei casi in cui deroghe a tale normativa siano giustificate dalle particolari caratteristiche del Segretariato permanente.

Articolo 16 – Esecutività delle spese

16.1. Le spese iscritte nel bilancio di previsione ordinario sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario. Prima di qualunque esborso, il/la contabile del

Segretariato permanente ne verifica la conformità con il bilancio di previsione approvato e con le norme statutarie applicabili: prepara le proposte di spesa e le sottopone per approvazione al/alla Segretario/a generale. Dopo l'approvazione, provvede all'esecuzione ed all'esatta trascrizione contabile, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla conservazione delle pezze giustificative.

16.2. Il/la contabile del Segretariato permanente è tenuto/a a rifiutare qualunque spesa irregolare. In caso di eventuale disaccordo tra il/la contabile ed il/la Segretario/a generale, spetta al/la Presidente del Comitato permanente dirimere il disaccordo.

Articolo 17 – Mandati di pagamento

Non può essere effettuata nessuna spesa che non sia in esecuzione di un mandato di pagamento del/della Segretario/a generale. Il mandato precisa i documenti o gli elementi giustificativi prodotti in appoggio alla spesa, nonché il titolo, il capitolo e l'articolo cui è imputabile la spesa stessa.

Articolo 18 – Modalità di pagamento

In linea di principio, nessun pagamento può essere effettuato in contanti. Tuttavia, nel caso in cui questa modalità sia conforme agli interessi finanziari del Segretariato permanente, il pagamento di alcune spese può essere effettuato in contanti, nei limiti stabiliti dal/la Segretario/a generale. A tal fine, il/la contabile dispone di una cassa.

Articolo 19 – Libri contabili

19.1. Presso la sede del Segretariato permanente sono tenuti:

- un registro generale recante tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dalle modalità di pagamento. Nel registro generale sono indicate, in particolare, tutte le operazioni relative a movimenti di fondi, cassa, conti bancari, entrate ed uscite, identificando l'esercizio finanziario nonché il titolo, capitolo e articolo del bilancio di previsione cui si riferisce la spesa, un registro recante tutti gli acquisti di beni strumentali e arredi nonché i relativi ammortamenti,

19.2. Questi registri possono anche essere tenuti su supporto informatico.

19.3. Il primo Comitato permanente successivo al 31 marzo di ogni anno prende atto del resoconto sull'esecuzione del bilancio nell'anno precedente e comunica al/la Segretario/a generale le sue osservazioni.

19.4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, il/la Presidente del Comitato

permanente provvede a vistare una copia originale cartacea del registro generale.

19.5. I documenti giustificativi di quanto attestato nei registri devono essere conservati per 10 anni presso l'archivio del Segretariato permanente.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 20 – Sanzioni

27.1. Gli Stati parte che procedono al pagamento delle quote obbligatorie con un ritardo superiore a due anni perdono il loro diritto di voto in seno alla Conferenza delle Alpi e alle sedute del Comitato permanente, ai sensi dell'Articolo 7 della Convenzione delle Alpi.

27.2. Riacquisiscono il diritto di voto al momento del versamento della totalità della quota obbligatoria non corrisposta maggiorata dei dovuti interessi legali.

Articolo 21 – Disposizioni di attuazione

Il Comitato permanente adotta le necessarie disposizioni d'attuazione del presente Regolamento su proposta del/la Segretario/a generale.

Le suddette disposizioni entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla delibera del Comitato permanente salvo il caso in cui il Comitato permanente disponga espressamente un termine diverso.

Articolo 22 – Revisione del Regolamento finanziario e contabile

Il/la Segretario/a generale e le parti contraenti possono, se lo ritengono necessario, proporre alla Conferenza delle Alpi modifiche al presente Regolamento, che vengono eventualmente adottate dalla Conferenza delle Alpi secondo la procedura prevista per l'adozione del Regolamento stesso.

Articolo 23 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua adozione da parte della Conferenza delle Alpi e sostituisce il Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente del 15 novembre 2004.